

STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
ARTT. 36, 37 E 38 CODICE CIVILE ITALIANO

Irish Business Network Italy

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e dalle altre norme in materia l'Associazione culturale, libera aconfessionale, apartitica e apolitica, senza preclusioni di razza, genere, nazionalità, religione o stato sociale denominata

Irish Business Network Italy

1.2 L'Associazione ha sede in Milano in Corso di Porta Vittoria n. 18; sarà cura dell'organo di amministrazione comunicare le modifiche di indirizzo dell'Associazione agli uffici competenti per i relativi aggiornamenti. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti, potrà individuare, nell'ambito del medesimo comune, una diversa sede dopo l'entrata in vigore degli organi permanenti.

1.3 Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi operative anche in altre città Italiane, coordinate dalla sede centrale.

1.4 La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Associati e Sostenitori dell'Associazione

2.1 Hanno titolo per essere ammessi all'Associazione con la qualifica di associato:

- Enti pubblici e privati;
- Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private che, condividendo gli scopi della Associazione si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni materiali o immateriali, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale. La partecipazione alla Associazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

2.2 Possono essere ammessi con la qualifica di Sostenitori, coloro che, previa domanda, dimostrino interesse a partecipare agli eventi dell'Associazione. L'ammissione è decisa, con determinazione assunta a maggioranza, dal Consiglio Direttivo, il quale può determinare a loro carico un contributo individuale annuale per sostenere l'Associazione. I sostenitori non sono associati pertanto non hanno diritto di voto né attivo né passivo.

2.3 Il Consiglio Direttivo, con determinazione assunta all'unanimità, può altresì ammettere con la qualifica di associati onorari, coloro che hanno grandemente contribuito allo studio ed alla diffusione degli ambiti di cui al successivo art. 3.2.

Art. 3 - Oggetto Sociale della Associazione

3.1 L'Associazione è apolitica e apartitica, senza fine di lucro.

3.2 L'Associazione ha per esclusivo scopo il perseguimento di finalità di carattere sociale con assenza di fini di lucro e persegue lo scopo di creare una migliore conoscenza della comunità imprenditoriale italiana e dell'ambiente imprenditoriale italiano per gli imprenditori irlandesi che operano in Italia o che desiderano operare in Italia e una migliore conoscenza della comunità imprenditoriale irlandese e dell'ambiente imprenditoriale irlandese per gli imprenditori italiani che operano in Irlanda o desiderano operare in Irlanda.

Questo scopo verrà perseguito nel seguente modo:

- offrire informazione e supporto agli imprenditori che vengono a operare in Italia od operano in Italia (procedure burocratiche per la residenza, informazioni fiscali, informazioni per l'assistenza sanitaria ecc.);
- consolidare legami tra soggetti della comunità irlandese in Italia organizzando riunioni nelle quali soggetti irlandesi potranno esprimere le difficoltà che incontrano e scambiare informazioni tra di loro e più in generale migliorare la conoscenza reciproca;
- organizzare incontri per illustrare come organizzare attività imprenditoriali in Irlanda e in Italia (costituzione di società, distribuzione di beni, attività di agente ecc.);
- organizzare incontri per promuovere la conoscenza reciproca delle due culture;
- incoraggiare la comunità imprenditoriale irlandese ad acquisire una migliore conoscenza dell'ambiente italiano, organizzando visite in luoghi di interesse in Italia;
- incoraggiare la comunità imprenditoriale italiana a visitare l'Irlanda offrendo supporto per la formazione del programma della loro visita e facilitando contatti per la promozione della loro attività.

Art. 4 - Lingue dell'Associazione

4.1 Lingue ufficiali dell'Associazione sono l' Italiano e l' Inglese.

Art 5 - Il Consiglio Direttivo Provvisorio

5.1 Il Consiglio Direttivo Provvisorio è costituito in sede di atto costitutivo nel quale sono anche indicati gli organi provvisori.

5.2 Il Consiglio Direttivo Provvisorio rimane in carica dodici mesi e decade automaticamente con l'entrata in carica degli organi permanenti dell'Associazione indicati al successivo art. 9.

Art. 6 - Il patrimonio

6.1 L'Associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività statutarie nonché alle spese di organizzazione e gestione della stessa. Esso è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli Associati in sede di atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

6.2 L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

6.3 In caso di dimissioni, di esclusione o di morte dell'associato, non si farà luogo ad alcun rimborso.

6.4 Al Tesoriere, anche quale organo provvisorio, e al Presidente del Consiglio Direttivo, anche Provvisorio, disgiuntamente tra loro, viene conferita la rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con gli istituti di credito; tale potere include la facoltà di procedere all'apertura ed alla chiusura di rapporti bancari di ogni genere.

6.5 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

6.6 L'attività formativa è gratuita, ferma restando la possibilità di percepire dai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione.

Art. 7 - Ammissione ed esclusione degli Associati

7.1 Possono essere associati coloro i quali siano in possesso delle qualifiche soggettive descritte al precedente art. 2.1. Il procedimento per l'ammissione all'iscrizione alla Associazione è disciplinato come segue:

a) l'aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, corredata da un breve curriculum professionale, dichiarando, a pena di inammissibilità della domanda, di aver preso visione ed accettato integralmente il presente Statuto;

b) il Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti deciderà sulla domanda a proprio insindacabile giudizio, comunicandolo senza formalità ed in via riservata all'aspirante associato;

c) l'iscrizione ha efficacia per l'anno solare in corso al momento della medesima e si intende tacitamente rinnovata ove l'associato non faccia pervenire dichiarazione di recesso per l'anno successivo, da inviarsi alla Associazione entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno a mezzo lettera raccomandata a/r oppure a mezzo p.e.c..

In caso di rigetto della domanda di ammissione il proponente può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 13.2.

7.2 Gli associati possono essere esclusi dalla Associazione con delibera del Consiglio Direttivo allorquando:

a) abbiano perduto i requisiti soggettivi di cui all'art. 2.1 e 2.3 che ne legittimavano la loro partecipazione;

b) si siano resi morosi rispetto all'obbligo di versare il contributo associativo (fatta eccezione per gli associati onorari, non tenuti ad alcun versamento) e tale morosità perduri per oltre trenta giorni a far data

dall'apposito invito ad adempiere, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r oppure a mezzo p.e.c., contenente l'avviso che in difetto di adempimento l'associato verrà escluso, salvo comunque il diritto del Consiglio Direttivo di attivarsi per ottenere il pagamento del contributo inevaso;

c) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato doloso, abbiano tenuto comportamenti incompatibili con la prosecuzione del rapporto associativo o in contrasto con gli scopi statutari, ovvero siano stati sottoposti a richiamo scritto di cui al successivo art. 11 comma 1, lett. g) per più di una volta nel corso dell'ultimo biennio.

7.3 Il recesso e la morte dell'associato ne determinano l'automatica esclusione, fatti salvi in caso di recesso gli obblighi di corresponsione delle quote non versate.

7.4 Verificandosi una delle ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 2, il Consiglio Direttivo assume gli opportuni provvedimenti, sentito l'associato interessato. A tale scopo, quest'ultimo dovrà essere invitato a rendere chiarimenti, con assegnazione di un termine di almeno dieci giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del medesimo comma il Consiglio Direttivo, decorso inutilmente il termine di trenta giorni ivi previsto per sanare la morosità, delibera l'esclusione. L'associato escluso per i motivi di cui alla suddetta lettera b) potrà essere re-iscritto, a condizione che versi i contributi per i quali si era reso moroso.

7.5 La delibera di esclusione è immediatamente esecutiva e va comunicata all'interessato senza indugio tramite lettera raccomandata a/r oppure a mezzo p.e.c..

7.6 Contro la delibera di esclusione l'associato potrà interporre ricorso al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 13.2.

7.7 Il Consiglio Direttivo, nelle ipotesi di procedimento penale in corso per reati non colposi a carico di un associato di cui venga a conoscenza, potrà, anche prima della definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato e dopo l'eventuale rinvio a giudizio, sospendere l'associato in questione dalla partecipazione alla vita dell'Associazione.

7.8 La qualifica di sostenitore si perde per recesso, morte oppure per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di perdita dei requisiti soggettivi, inadempienza delle obbligazioni assunte, nonché al verificarsi degli eventi indicati al precedente comma 7.2 alla lettera c).

Art. 8 - Diritti ed obblighi degli Associati

8.1 Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote hanno titolo alla partecipazione all'Assemblea e al corrispondente diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. In deroga al primo inciso del presente articolo, gli associati onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota di partecipazione.

L'appartenenza all'Associazione conferisce il diritto a tutti gli associati:

- a) a partecipare alle attività ed alla vita dell'Associazione assumendone anche le cariche elettive;
- b) a partecipare gratuitamente alla formazione e all'aggiornamento, fermo restando il solo rimborso delle spese;
- c) a proporre al Consiglio Direttivo iniziative ed azioni nell'ambito dei fini dell'Associazione di cui all'art. 3.2.

8.2 L'adesione alla Associazione obbliga gli associati:

- a) all'osservanza dello Statuto e dei suoi principi ispiratori, nonché delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- b) a versare nei termini stabiliti la quota annuale di adesione (fatti salvi gli associati onorari);
- c) a contribuire alla migliore realizzazione delle attività della Associazione anche attraverso un impegno personale.

Art. 9 - Gli Organi della Associazione

9.1 Sono organi della Associazione:

- a. l'Assemblea generale degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - L'Assemblea degli associati

10.1 L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea deve essere convocata ogni volta che ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

10.2 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo stesso;
- b) elegge, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) elegge, a scrutinio segreto, i componenti del Collegio dei Probiviri;
- d) delibera sugli altri oggetti attinenti all'ordinaria amministrazione della Associazione che le vengano sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- e) discute ed indirizza attraverso il Consiglio Direttivo le politiche generali dell'Associazione;
- f) approva il bilancio consuntivo;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed in genere i regolamenti dell'Associazione.

10.3 L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente, mediante avviso scritto contenente il giorno, l'ora e la sede dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno da comunicarsi agli iscritti con qualsiasi mezzo cartaceo, elettronico o telematico, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. In tale convocazione essa sarà chiamata alla discussione ed approvazione del bilancio consuntivo unitamente agli altri punti all'ordine del giorno.

10.4 L'Assemblea ordinaria può inoltre essere convocata con le modalità di cui al precedente comma, tutte le volte in cui il Presidente, un membro del Comitato di Presidenza o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo lo riterranno opportuno.

10.5 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di suo impedimento da un membro del Comitato di Presidenza, allorché ciò sia richiesto da circostanze particolari. In caso di inerzia del Presidente o del Comitato di Presidenza, l'Assemblea sarà convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri. Tale Assemblea straordinaria è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, l'ora e la sede dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno da comunicarsi agli iscritti con qualsiasi mezzo cartaceo, elettronico o telematico, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

Essa delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

10.6 Le riunioni dell'Assemblea ordinaria e di quella straordinaria potranno essere tenute con modalità elettroniche da remoto su decisione del Consiglio Direttivo che ne stabilirà gli strumenti tecnici.

10.7 In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di due terzi degli associati in regola con il pagamento con la quota associativa e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi entro i successivi venti giorni, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e le sue deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

10.8 L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dagli associati presenti. In seconda convocazione, da tenersi entro i successivi venti giorni, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati di cui all'art. 2.1 in regola con il pagamento della quota associativa e le sue deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

10.9 Sono ammesse la partecipazione in Assemblea e l'espressione del voto per delega purché a favore di un associato e con un massimo di tre deleghe.

10.10 Laddove l'Assemblea provveda ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri è contestualmente prevista la proclamazione degli eletti. Le candidature per entrambi gli anzidetti organi dovranno pervenire presso la sede della Associazione a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo p.e.c., a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea o i comizi elettorali. Prima dell'apertura delle votazioni il presidente dell'Assemblea darà notizia delle candidature pervenute.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e per l'attuazione degli scopi statutari, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a. elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- b. guida e amministra la Associazione, deliberando l'importo del contributo associativo annuo, potendone prevedere la riduzione per i giovani soci, nonché degli altri contributi dovuti dai sostenitori;

- c. delibera l'ammissione o l'esclusione degli associati e degli associati onorari;
- d. delibera l'ammissione dei sostenitori di cui all'art. 2.2 ;
- e. predispone ed approva le bozze dei bilanci annuali a preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- f. attua il programma di massima delle attività deliberate dall'Assemblea;
- g. vigila sul comportamento degli associati, provvedendo, ove necessario e sentiti gli interessati, ad emanare i necessari richiami orali o, nei casi di maggiore gravità, scritti, avverso i quali l'associato potrà presentare il ricorso di cui all'art. 13.3 e seguenti dello Statuto.

11.2 Il Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile di consiglieri a seconda del numero dei soci come segue:

- a) fino a cinquanta associati: nove consiglieri;
- b) da cinquantuno a cento associati: undici consiglieri;
- c) da centouno associati: quindici consiglieri.

11.3 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, tra gli associati, rispettando i principi di uguaglianza di genere. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un anno a fare data dalla proclamazione dei suoi componenti; alla sua prima riunione nomina tra i suoi membri i funzionari della Associazione, il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

11.4 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, su sua delega anche orale oppure in caso di suo impedimento, da altro membro del Comitato di Presidenza, mediante convocazione scritta contenente il giorno, l'ora e la sede, nonché l'ordine del giorno da comunicarsi ai Consiglieri con qualsiasi mezzo cartaceo, elettronico o telematico, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In ipotesi di urgenza è in facoltà del Presidente o, in caso di suo impedimento, di uno dei membri del Comitato di Presidenza, convocare il Consiglio Direttivo senza alcun termine dilatorio. In tal caso, dell'avvenuta convocazione di tutti i Consiglieri viene dato atto nel verbale della seduta. Il Presidente, o, in caso di suo impedimento, uno dei membri del Comitato di Presidenza, devono convocare il Consiglio laddove ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti. A pena di inammissibilità della richiesta, essa dovrà essere corredata dagli argomenti da porre all'ordine del giorno. In caso di inerzia del Presidente o del Comitato di Presidenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Collegio dei Probiviri.

11.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese presso lo studio del Presidente o di altro membro del Comitato di Presidenza o per via telematica. Del luogo di tale riunione (se essa non si svolgerà in modalità telematica), anche diverso di quello appena indicato, dovrà essere dato espresso avviso ai Consiglieri nella convocazione. Esso si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà dei consiglieri. Raggiunto il quorum costitutivo il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è considerato doppio.

11.6 Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di qualcuno dei propri componenti in corso di mandato, il Consiglio Direttivo dovrà cooptare nuovi componenti, sostitutivi di quelli cessati, che permarranno in carica fino al permanere dello stesso Consiglio Direttivo. In tale ipotesi il Consiglio Direttivo dovrà comunicare senza indugio ai soci (in qualsiasi forma) l'avvenuta adozione della predetta delibera di cooptazione.

11.7 Laddove in corso di mandato venga a cessare anticipatamente, per qualsiasi causa, la maggioranza dei Consiglieri eletti, l'intero Consiglio Direttivo decade ed il Presidente, ovvero, gradatamente, uno dei membri del Comitato di Presidenza, il componente con maggiore anzianità consiliare, o quello maggiore d'età convoca senza indugio l'Assemblea per le nuove elezioni.

11.8 I lavori del Consiglio Direttivo sono sommariamente verbalizzati dal Segretario, che sottoscrive ogni verbale con il Presidente e cura la loro conservazione. Libri e registri del Consiglio e, comunque, la documentazione, anche contabile, relativa all'Associazione vengono conservati presso l'ufficio del Presidente a cura del Segretario, del Tesoriere e del Presidente stesso.

Art. 12. - Il Presidente, il Comitato di Presidenza

12.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, convoca il Consiglio Direttivo secondo i disposti del precedente art. 11.4 e ne disciplina le riunioni.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice-Presidente, che lo sostituisce ad ogni effetto di legge in caso di impedimento, assenza o delega, anche orale, nonché dagli altri membri del Comitato Esecutivo insieme ai quali svolge funzioni organizzative, operative ed esecutive.

12.2 Il Comitato di Presidenza, eletto dal Consiglio Direttivo nei termini del precedente art.11.1, lett. a) ha la durata di un anno dal suo primo insediamento e comunque decade con il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Esso è composto dal Presidente dal Vice-Presidente e dal Presidente Uscente (Past President)

Il Comitato Direttivo non può nominare lo stesso soggetto Presidente per più di due anni consecutivi.

Art. 13. - Il Collegio dei Probiviri

13.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci e durano in carica un triennio, coincidente con quello di carica del Consiglio Direttivo. Il presidente del collegio viene eletto dai componenti effettivi immediatamente dopo la loro elezione.

13.2 Il Collegio dei Probiviri:

- a) decide sui ricorsi degli associati in materia di ammissione di cui all'att. 7.1 e di esclusione di cui all'att. 7.2, lett. a) e c) dello Statuto;
- b) decide sui ricorsi degli associati avverso i richiami di cui all'att. 7.2, lett. b) dello Statuto;
- c) vigila sul rispetto, da parte del Consiglio Direttivo, del presente Statuto, relazionando l'Assemblea in ipotesi di gravi difformità tra i comportamenti tenuti e lo Statuto medesimo;
- d) ha esclusiva competenza per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, all'applicazione, alla validità ed all'efficacia dello Statuto, di eventuali regolamenti interni, le deliberazioni dei suoi organi, o concernenti comunque i rapporti sociali.

13.3 Il ricorso al Collegio dei Probiviri di cui alle lett. a) e b) del comma precedente va proposto per iscritto e deve essere fatto pervenire presso lo studio del presidente del Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'atto contestato o dalla comunicazione del medesimo, se esso sia soggetto a comunicazione.

L'onere della prova della tempestività del ricorso sarà a carico del ricorrente.

13.4 Il Collegio dei Probiviri deciderà secondo equità e senza formalità di procedura, previa audizione del ricorrente e degli eventuali altri interessati e, comunque, nel rispetto del principio del contraddittorio. La decisione verrà resa con delibera a maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri. La decisione

verrà comunicata al ricorrente a mezzo raccomandata a/r oppure p.e.c. nel domicilio da questi eletto al momento del deposito del ricorso. La decisione è inappellabile.

13.5 Il ricorso al Collegio dei Probiviri non ha effetto sospensivo, ma il Collegio può, ricorrendo gravi e circostanziati motivi, sospendere l'esecutività dell'atto impugnato.

13.6 In relazione alla devoluzione delle controversie di cui alla lett. d) del precedente comma 2, queste saranno trattate dal Collegio dei Probiviri secondo i termini dell'arbitrato irrituale.

Art. 14. — Bilancio di esercizio e Bilancio Sociale - Revisione legale dei conti

14.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

14.2 Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo.

14.3 Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea, per poter essere consultato da ogni Associato; lo stesso viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

14.4 Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 15. - Libri

15.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Art. 16. - Volontari

16.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 17. - Lavoratori

17.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

Art. 18. - Scioglimento e liquidazione

18.1 Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci aventi diritto, con i quorum costitutivi e deliberativi indicati all'art. 10.8 dello Statuto. In tal caso l'Assemblea nomina uno o più liquidatori con l'incarico di devolvere il patrimonio sociale ad altre associazioni con analoga finalità o a fine di pubblica utilità, nel rispetto delle formalità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19. - Foro competente e clausola finale

19.1 Fermo quanto disposto all'art. 13.2 precedente, ed in particolare la devoluzione arbitrare al Collegio dei Probiviri delle controversie sociali di cui al detto art. 13.2 lett. d), laddove per qualsivoglia ulteriore ragione in dipendenza del presente Statuto o comunque in dipendenza di fatti, atti o rapporti concernenti l'Associazione dovesse essere adita l'autorità giudiziaria, per tutte le relative controversie il Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente sarà quello di Milano.

19.2 Per quanto non specificamente disposto nel presente Statuto, troveranno applicazione le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute.